

Comune di Nulvi

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art.12, legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni)

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 29 del 20-05-2011)

INDICE

PREMESSA

ART. 1 FINALITÀ E INTERVENTI DEL COMUNE	PAG 3
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI	PAG 3
ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO	PAG 3
ART. 4 SETTORE SOCIALE	PAG 4
ART. 5 SETTORE CULTURALE E DEI BENI ARTISTICI E STORICI	PAG 4
ART. 6 SETTORE DELL'ISTRUZIONE	PAG 5
ART. 7 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PAG 6
ART. 8 SETTORE TURISTICO	PAG 6
ART. 9 SETTORE AMBIENTALE	PAG 7
ART. 10 SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL LAVORO	PAG 7
ART. 11 SETTORE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	PAG 8
ART. 12 MODALITÀ E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	PAG 8
ART. 13 INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO	PAG 9
ART. 14 PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI – ASSEGNAZIONE- RENDICONTAZIONE	PAG 9
ART. 15 RAPPORTI E RESPONSABILITÀ - ESCLUSIONI	PAG 10
ART. 16 PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE	PAG 11
ART. 17 DIRITTO DI ACCESSO	PAG 11
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI	PAG 11
ART. 19 ENTRATA IN VIGORE	PAG 11

Premessa

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità alle quali il Comune, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve attenersi per la concessione di contributi, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 1

Finalità e interventi del Comune

L'Amministrazione Comunale di Nulvi, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni e contributi economici.

La concessione di contributi e benefici economici a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno la sede legale e/o operativa nel Comune di Nulvi o comunque i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel comune di Nulvi, attività in ambito comunale.

La concessione del contributo è condizionata dall'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, istituito ai sensi dell'apposito Regolamento Comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659). Art. 4

Art. 3

Settori di intervento

Il Comune di Nulvi, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

a. Sociale;

- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
- c. Istruzione;
- d. Sportivo e ricreativo;
- e. Turistico;
- f. Ambientale;
- g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
- h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 4

Settore sociale

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.

Art. 5

Settore culturale e dei beni artistici e storici

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che svolgono le seguenti attività:

- a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;

b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);

d) Consentire la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;

e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;

f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;

g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;

Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'Amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino

e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio Comunale;

b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 6

Settore dell'istruzione

I contributi economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a soggetti che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;

b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra- scolastiche giovanili;

c) Attività pedagogiche;

d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;

- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative e dagli appositi regolamenti vigenti in materia.

Art. 7

Settore sportivo e ricreativo

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e seguenti.

Il contributi ed i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti, ed in particolare modo con la scuola.

Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.

Art. 8

Settore turistico

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Attività di promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, volantini e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;

- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Promozione e assistenza ai turisti;
- f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale

Art. 9

Settore ambientale

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione Comunale in detta materia.

Art. 10

Settore dello sviluppo economico e del lavoro

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti e alle aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio Comunale;

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
- b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 11

Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

Il Comune può destinare, erogare contributi o benefici economici - oltre ai soggetti che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale - anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, associazioni di immigrati stranieri che effettuano appositi progetti.

Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:

- a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
- b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
- c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
- d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
- e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
- f) La promozione della multiculturalità;
- g) Promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 12

Modalità e procedure per l'erogazione di contributi economici

La domanda per l'erogazione di contributi economici deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Nulvi entro e non oltre il 10 Febbraio di ogni anno. Tale termine è perentorio.

La domanda deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata una programmazione annuale nella quale dovrà essere dettagliatamente illustrata ogni attività o iniziativa che si intende effettuare, indicando, per ciascuna, il periodo ipotetico nel quale si intende realizzarla e la relativa previsione di spesa ;
- c) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- d) dichiarazione che le cariche all'interno dell'ente, dell'istituzione, della fondazione o dell'associazione hanno carattere di gratuità;
- e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate nello stesso anno ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- f) impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- g) impegno a fare risultare pubblicamente l'erogazione economica mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: " in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Nulvi".
- h) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 13

Interventi di carattere straordinario

Possono godere del beneficio eccezionalmente anche i soggetti non iscritti all'Albo Comunale , che si sono distinti per particolari meriti, o che propongano all'Amministrazione una manifestazione di carattere straordinario e non ricorrente, organizzata nel territorio Comunale e per la quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune. La richiesta per accedere agli interventi di carattere straordinario deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Nulvi almeno 15 giorni prima del termine previsto per la realizzazione della manifestazione oggetto di contributo; alla richiesta dovranno essere allegati tutti i documenti elencati all'art. 12 del presente Regolamento .

Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 14

Procedura di concessione dei contributi – Assegnazione- Rendicontazione

L'istruttoria delle domande di finanziamento deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione di indirizzo, nell'individuazione dell'ammontare del finanziamento definisce le modalità di erogazione e quantifica i finanziamenti da concedersi mediante l'individuazione di appositi criteri .

I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto:

- I contributi concessi su base annuale dovranno essere rendicontati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, e comunque prima di presentare la nuova domanda di finanziamento.
- I contributi straordinari dovranno essere rendicontati entro 30 giorni dalla conclusione delle attività per i quali sono stati richiesti.

In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate con una relazione sulle attività effettuate alla quale dovranno essere allegate copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, ecc.), i manifesti ed altro materiale pubblicitario delle iniziative o delle manifestazioni effettuate.

Nel caso si accertasse che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non siano state effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di venti giorni dall'accertamento della contestazione.

I soggetti assegnatari di finanziamenti sono comunque tenuti a restituire la parte del finanziamento che non corrisponde alle spese effettivamente sostenute o al programma presentato in misura proporzionale.

La mancata presentazione della documentazione prevista per il rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Art. 15

Rapporti - Responsabilità - Esclusioni

1. Il comune di Nulvi resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di

chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 16

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune erogazioni economiche per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con l'intervento e la collaborazione del Comune.

Art. 17

Diritto di Accesso

Il diritto di accesso, mediante esame o estrazione del presente Regolamento, è garantito a tutti i cittadini, nei modi e nei limiti di cui all'art. 25 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La richiesta di accesso deve essere motivata. Il rilascio di copie è subordinata al rilascio del costo di produzione.

Art. 18

Disposizioni finali

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, ai contributi concessi nell'anno 2011, si applicherà esclusivamente la parte relativa alla rendicontazione e pubblicizzazione degli interventi.

Il regime definitivo avrà decorrenza 01 gennaio 2012.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Di esso viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio" on Line" e l'inserimento sul sito Internet del Comune di Nulvi.